

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO  
SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE E CONTROLLATE DAL COMUNE DI  
PORTO TORRES**

**Art. 1**


**Ambito di applicazione ed oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di vigilanza e controllo analogo esercitate dal Comune di Porto Torres (d'ora in avanti "**Comune**" o "**Ente Socio**") nei confronti delle società partecipate delle quali si detiene la maggioranza del capitale sociale (da ora in avanti denominate "**Società**").
2. L'attività di controllo e vigilanza di cui al presente Regolamento si estrinseca in un'attività di controllo preventivo, concomitante, periodico e successivo sull'andamento economico e gestionale delle Società e sugli atti ed operazioni più rilevanti per dimensioni e caratteristiche;
3. Restano, in ogni caso, fermi i principi generali che governano il funzionamento delle Società in materia di amministrazione e controllo.
4. Restano, altresì, salve le forme di controllo previste nei seguenti atti:  
Statuto;  
Contratti di servizio;  
nonché in apposite iniziative di indirizzo e di vigilanza adottate dall'Ente Socio;
5. E' esercitato dalle strutture proprie del Comune, che ne sono responsabili, il sistema di controlli introdotti dall'art. 3 del testo coordinato del D.L. N.174 del 2012 con la legge di conversione n. 213 del 07.12.2012;
6. Il Comune esercita, oltremodo, tramite le strutture proprie competenti per materia, che ne sono responsabili, il sistema di controlli sulla piena osservanza - da parte delle società in house, partecipate e controllate, - limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dall'Unione Europea, delle disposizioni dei commi da 15 a 33 dell'art.1 della Legge 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione

**Art. 2**

**Il controllo preventivo**

1. Il controllo preventivo mira ad assicurare che gli obiettivi di gestione delle Società siano coerenti con la strategia politico-gestionale che il Comune intende perseguire nell'anno di riferimento.
2. Ai fini dell'esercizio del controllo, entro il 30 giugno di ciascun anno solare, gli organi amministrativi delle Società dovranno trasmettere all'Ente Socio la proposta di Piano Operativo Annuale di Sviluppo (d'ora in avanti "**Piano Operativo**") per l'esercizio successivo.




3. Il Servizio programmazione e controllo di gestione dovrà curare l'esame del Piano Operativo, relazionando agli organi dell'ente ai fini dell'adozione, da parte di questi ultimi, degli atti di indirizzo vincolanti e/o proposte di modifica da impartire alle società partecipate.
4. Nel caso in cui nel Piano operativo siano previsti uno o più atti da autorizzare, di tale circostanza dovrà esserne data specifica evidenza nella relazione di cui sopra.
5. Il piano operativo modificato da parte delle società sulla base degli indirizzi e delle proposte di variazione formulate dall'Ente socio, dovrà costituire la base per la predisposizione della proposta di bilancio di previsione da approvare da parte dell'organo esecutivo dell'ente.

### Art. 3

#### Controllo concomitante

1. Il controllo concomitante è finalizzato a verificare l'andamento della gestione attraverso i risultati parziali ed intermedi che si manifestano nel corso dell'anno, con lo scopo ultimo di verificare la presenza di eventuali scostamenti dal Piano Operativo e di assumere tempestivamente gli eventuali correttivi.
2. Gli organi di amministrazione delle società, entro 30 giorni dalla chiusura di ogni quadrimestre, inviano un *Report* al Servizio Programmazione e controllo di gestione, che dovrà relazionare, agli organi di vertice dell'Ente.
3. Entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, l'Ente Socio potrà far pervenire alle Società pareri ed osservazioni vincolanti.
4. Scaduto il termine di cui sopra e/o ricevute eventuali osservazioni e pareri, le società devono deliberare su eventuali variazioni al Piano Operativo che si rendessero urgenti e necessarie.
5. Fermo restando gli adempimenti di cui sopra, qualora nel corso del quadrimestre si verificassero eventi straordinari che possono ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento delle Società, queste ultime sono tenute ad informarne immediatamente il Comune relazionando su di essi.
6. Se nel corso dell'attuazione del piano operativo, le Società ravvisano la necessità di ulteriori autorizzazioni su oggetti non inseriti nel Piano Operativo o su oggetti ivi compresi, che si intendono modificare, si dovrà ripetere la medesima procedura di cui sopra su specifiche proposte di aggiornamento. Ove si tratti di autorizzare con urgenza un singolo atto non inserito nel Piano Operativo, le Società potranno limitarsi a comunicare all'Ente Socio il relativo ordine del giorno dando evidenza delle ragioni di urgenza.
7. L'Ente socio dovrà inoltre svolgere, attraverso i propri Dirigenti competenti per materia o suoi delegati, l'attività di controllo nelle seguenti aree e con particolare riferimento alle seguenti attività:
  - *Area acquisti*: verifica dell'economicità attraverso indagini volte ad accertare la correttezza della procedura di affidamento delle forniture (gare, preventivi);
  - *Area personale*: rispetto della normativa prevista in materia di contratti e delle procedure di selezione del personale;



2

- *Area economico-finanziaria*: verifica della regolare tenuta della contabilità e della gestione dei flussi finanziari;
- *Area vendite*: verifica della qualità dei servizi erogati e monitoraggio del fatturato al fine di verificare la prevalenza dei servizi offerti all'Ente rispetto ad imprese esterne;

#### Art. 4


##### Controllo consuntivo

1. Il controllo consuntivo mira a verificare la compatibilità dell'attività e dei singoli atti posti in essere dalle Società con il Programma Operativo approvato ai sensi del precedente art. 3.
2. Al termine del periodo di riferimento del piano operativo le società sono tenute ad inviare all'ente socio una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo.

#### Art. 5

##### Controllo sui singoli atti

1. L'Ente Socio autorizza preventivamente gli atti di straordinaria amministrazione ed in particolare:
  - a) sottoscrizione di mutui, concessione di avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre forme di garanzia;
  - b) emissione di obbligazioni;
  - c) predisposizione e/o partecipazione a progetti che coinvolgono altri Enti pubblici;
  - d) acquisto, vendita e locazione di immobili;
  - e) acquisto, vendita e locazione di beni mobili registrati di importo superiore a € 50.000,00;
  - f) acquisto e vendita di partecipazioni azionarie, costituzione di società e designazione dei relativi organi;
  - g) alienazione e acquisto di rami di aziende;
  - h) adozione del Modello 231/2001;
  - i) adozione del Codice etico;
2. Tutti gli atti sopra indicati dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
3. L'Ente Socio, in presenza di atti non autorizzati e in contrasto con i propri interessi, adotterà tutte le misure opportune ed attiverà le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.
4. L'Ente Socio potrà convocare l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2367 c.c., per l'adozione degli opportuni provvedimenti anche ove ritenga che la Società non abbia eseguito o non stia eseguendo un atto in conformità all'autorizzazione concessa. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà, tra l'altro, configurare giusta causa per la revoca degli Amministratori.



5. Qualora, infine, la Società non intendesse più eseguire un atto preventivamente autorizzato dovrà, entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui è stata assunta la relativa delibera assembleare, darne tempestiva comunicazione motivata al socio per tutte le valutazioni del caso.

#### **Art. 6**


##### **Dotazione organica**

1. La dotazione organica è approvata dal Consiglio di Amministrazione delle società, che delibera altresì, in ordine al Piano delle assunzioni e delle collaborazioni del personale.
2. Il piano delle assunzioni e delle collaborazioni dovrà essere presentato al Servizio Programmazione e controllo di gestione al momento della presentazione del piano operativo di cui all'articolo 2 e ogni qualvolta si renda necessaria una sua modifica.
3. Dell'organico della Società dovrà essere data evidenza periodica al Comune nell'ambito della reportistica periodica da predisporre ai sensi del precedente art. 3.
4. I bandi e/o gli avvisi pubblici di selezione per nuove assunzioni a tempo indeterminato e di collaborazioni devono essere pubblicati anche sul sito istituzionale dell'ente socio.

#### **Art. 7**

##### **Vigilanza mediante richiesta di rapporti e documenti**

1. A prescindere dal controllo disciplinato nei precedenti articoli, l'Ente Socio potrà richiedere alla Società:
  - a) la redazione di specifici rapporti in relazione alle decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate;
  - b) l'esibizione ovvero la trasmissione di atti e documenti inerenti sia alla gestione dei servizi di competenza della Società sia alle specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie che, direttamente o indirettamente, abbiano condizionato - o siano potenzialmente in grado di condizionare - le modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di competenza della Società.
2. Le richieste di rapporto e/o di esibizione documentale saranno inoltrate in forma scritta ed indirizzate alla Società. La trasmissione potrà avvenire con qualsiasi modalità che consenta di dimostrare l'avvenuta ricezione della stessa da parte del destinatario.
3. La Società, una volta ricevuta le richieste di cui sopra, dovrà darvi puntuale attuazione entro il termine prestabilito.



## Art. 8

### Vigilanza mediante visite ispettive e accesso ai luoghi

1. L'Ente Socio, tramite i propri i dirigenti (per ambito di competenza) o loro delegati, può in qualunque momento accedere a luoghi e beni della Società, al fine di acquisire diretti elementi di riscontro delle informazioni e/o dati già acquisiti per altra via o mediante l'esercizio di una o più delle varie azioni di controllo di cui al presente Regolamento, senza che la Società possa opporre alcun limite, salvo che sia disposto dalla legge.

## Art. 9

### Azioni attivabili nell'esercizio del controllo

1. Qualora nel corso dell'attività di vigilanza e controllo vengano rilevate gravi e reiterate violazioni degli obblighi assunti dalla Società in materia di conseguimento degli *standards* di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi, disciplinati nei relativi contratti di servizio, tali da configurare una evidente impossibilità di perseguimento delle finalità connesse all'esercizio dei servizi medesimi, si potranno configurare, tra gli altri, i presupposti per la caducazione dell'atto di affidamento del servizio mediante revoca.
2. In tal caso, l'Ente socio assegna alla Società un termine perentorio entro il quale provvedere, ripristinando le modalità contrattuali di svolgimento del servizio. Decorso il suddetto termine, qualora la Società non abbia provveduto o comunque gli standard del servizio siano ancora al di sotto dei minimi previsti contrattualmente, l'ente socio adotterà tutte le misure opportune, tra cui la revoca dell'affidamento del servizio.
3. Nel caso di mancato rispetto delle osservazioni, pareri ed indicazioni vincolanti rilasciati ai sensi dei precedenti articoli, sarà assegnato alla Società un termine per uniformarsi alle indicazioni dell'ente socio. Qualora la Società non dovesse ottemperare entro tale termine, verrà convocata tempestivamente l'Assemblea per l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, ivi compresa la revoca degli amministratori o, comunque, misure sanzionatorie dirette ai soggetti responsabili.

## Articolo 10

### Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le normative vigenti che disciplinano la materia.
2. Dalla data di entrata è abrogata ogni precedente regolamentazione o disciplina adottata in materia.

